Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

n. 20 dell'11.05.2020

Oggetto: Comune di Casale Marittimo (PI). Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa – Articolo 24 delle norme di Piano "Adeguamento degli strumenti di governo del territorio". Approfondimento del quadro conoscitivo e modifica delle perimetrazioni aree a pericolosità geomorfologica.
Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio "Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana" (PAI dissesti geomorfologici) – Articolo 15 della disciplina del progetto di PAI. Esame e accoglimento osservazione al progetto di Piano e aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta*

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità";

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;
- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)"*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui *"il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni*

dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante", "provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità", nonché "assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali", e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO, inoltre, il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

VISTO l'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91, recante "*Piani di bacino. Contenuti*" nonché l'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 che abrogando la legge regionale n. 91/1998 al comma 2 recita "*Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall'approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto*";

VISTA la delibera di Consiglio della Regione Toscana n. 12 del 25 gennaio 2005 recante "*Approvazione del piano per l'assetto idrogeologico del bacino di rilievo regionale Toscana Costa*" (di seguito PAI bacino Toscana Costa);

VISTI, in particolare, gli articoli 24 e 25 delle norme di Piano del PAI bacino Toscana Costa;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 6 del 19 febbraio 2018, recante "*Acquisizione e composizione dei quadri conoscitivi relativi alla pericolosità da alluvione e da frana dei territori ricadenti nei bacini idrografici del fiume Arno e del fiume Serchio e nei bacini idrografici regionali della Toscana facenti parte del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Presa d'atto degli strati informativi disponibili e/o trasmessi al 31 dicembre 2017, delle cartografie in formato cartaceo e delle nuove modalità di archiviazione integrata a livello distrettuale*" ed in particolare quanto previsto agli articoli 4 e 6 del medesimo;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 80 del 10 ottobre 2019, recante "*Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) - Modifica e integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana alla scala 1:10.000 ai sensi dell'art. 32 c. 2 delle norme di attuazione del PAI conseguenti alla ridefinizione cartografia delle aree a pericolosità elevata PF3 dal livello di sintesi di cui all'art. 9 lett. a) al livello di dettaglio di cui all'art. 9 lett. b)*";

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 con cui è stato adottato il "*Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della*

Toscana" (di seguito PAI "dissesti geomorfologici") e il relativo avviso avente ad oggetto la comunicazione dell'avvenuta adozione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 9 del 13 gennaio 2020; da tale data ha preso avvio il termine per la consultazione e per le osservazioni al progetto di PAI frane;

VISTO, IN PARTICOLARE, l'articolo 4 della sopra richiamata deliberazione, ai sensi del quale è previsto che *"Ai fini di garantire l'espletamento delle attività di riesame e aggiornamento di cui all'articolo 3 della presente deliberazione, l'art. 15 della disciplina di Piano è adottato come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 ed entra immediatamente in vigore con l'adozione (...)"*;

VISTO l'art.15 comma 4 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici", ai sensi del quale *"I Comuni, nell'ambito dei procedimenti di modifica e approvazione dei propri strumenti urbanistici, sono tenuti ad assicurare la coerenza dei quadri conoscitivi redatti a scala comunale con il quadro di pericolosità del PAI; a tal fine il Comune provvede a coordinarsi, sin dall'avvio del procedimento, con l'Autorità di bacino e la Regione, per il riesame delle mappe di pericolosità del PAI seguendo i criteri di cui all'Allegato 3"*;

VISTO, pertanto, l'Allegato n. 3 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" contenente *"Modalità per le proposte di revisione ed aggiornamento delle mappe del PAI"*, il cui contenuto è conforme ed integra quanto riportato all'art.24 delle norme di Piano PAI bacino Toscana Costa;

VISTA la nota del 12.11.2019 del Comune di Casale Marittimo e la documentazione ad essa allegata, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 8542 del 13.11.2019, con la quale è stato trasmesso l'approfondimento del quadro conoscitivo relativamente al territorio comunale per gli aspetti geologico-geomorfologici, finalizzato alla modifica ed integrazione della perimetrazione della pericolosità ai fini dell'adeguamento al PAI, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle norme di Piano del PAI bacino Toscana Costa;

CONSIDERATO che lo stato di dissesto geomorfologico descritto nella documentazione trasmessa è stato verificato tramite analisi delle banche dati disponibili nel quadro conoscitivo del Piano di bacino e tramite sopralluoghi effettuati a verifica della corretta applicazione dei criteri dell'allegato 3 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici";

CONSIDERATO che l'approfondimento del quadro conoscitivo relativamente al territorio comunale di Casale Marittimo per gli aspetti geologico-geomorfologici, essendo in corso la fase di consultazione sul progetto di PAI "dissesti geomorfologici", rappresenta, altresì, automatica osservazione al medesimo progetto;

CONSIDERATO CHE il nuovo quadro della pericolosità, anche alla luce del progetto di PAI "dissesti geomorfologici", è stato verificato, integrato e condiviso da parte del tecnico

incaricato dall'Amministrazione Comunale, in ragione della coerenza con quanto trasmesso dalla stessa amministrazione in data 12.11.2019;

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta da questa Autorità, sulla base di quanto presentato dal Comune e sulla base delle elaborazioni svolte da questa Autorità per la predisposizione del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" consente di valutare il suddetto nuovo quadro conoscitivo anche alla luce del progetto di piano sopra richiamato;

DATO ATTO che, in base ai risultati degli approfondimenti sopra richiamati, l'Autorità di bacino ha elaborato ed aggiornato per l'intero territorio comunale la banca dati geografica geomorfologica, derivando quindi la perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica dalla carta di tutela del territorio di cui agli artt. 3 e 12 delle norme del PAI bacino Toscana Costa e delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui all'art. 6 del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" secondo i criteri richiamati al punto precedente;

RITENUTO che i contenuti delle banche dati geografiche sopra richiamate siano stati definiti in coerenza ai dati disponibili e a quanto rilevato dai tecnici di questa Autorità e che la definizione delle pericolosità sia stata correttamente applicata in coerenza con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato 3 sopra citato;

VISTA, pertanto, l'ipotesi di modifica ed integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica dalla carta di tutela del territorio di cui agli artt. 3 e 12 delle norme del PAI bacino Toscana Costa e delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui all'art. 6 del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" formulata dall'Autorità di bacino relativamente al territorio comunale di Casale Marittimo;

VISTO il parere positivo espresso in data 29.04.2020 dalla Conferenza Operativa, ai sensi dell'art. 3 della deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019, sull'osservazione del Comune di Casale Marittimo al progetto di PAI "dissesti geomorfologici";

RITENUTO che sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento ai sensi degli articoli 24 e 25 delle norme del PAI bacino Toscana Costa e quindi alla modifica e integrazione delle aree a pericolosità, così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibili all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841;

RITENUTO, altresì, che, a seguito dell'istruttoria dell'Autorità di bacino e del parere

positivo espresso dalla Conferenza Operativa, sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento della banca dati geografica geomorfologica di cui all'art.17 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" e conseguentemente delle aree a pericolosità di cui all'art. 6, così come risulta dalle banche dati geografiche prodotte in originale come documento informatico e archiviate elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5875;

RITENUTO, infine, necessario e opportuno evidenziare che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità, anche intervenuta nell'*iter* di approvazione degli strumenti di governo del territorio, debba essere oggetto di un nuovo procedimento ai sensi degli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI bacino Toscana Costa e ai sensi degli artt. 3 e 4 della deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo;

CONSIDERATO inoltre che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alle specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

ARTICOLO 1 – Ai sensi e per gli effetti dell'adeguamento al PAI ex art. 25 delle norme di attuazione del PAI bacino Toscana Costa il perimetro delle aree a pericolosità, relativo al territorio del comune di Casale Marittimo, è modificato, per le motivazioni di cui in premessa così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibili all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841;

ARTICOLO 2- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 delle delibera di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019, il perimetro delle aree della pericolosità del Progetto di PAI "dissesti geomorfologici" di cui all'art. 6 delle stesse norme, relativo al territorio del comune di Casale Marittimo, è modificato, per le motivazioni di cui in premessa così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico,

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE

archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5875.

ARTICOLO 3 - Il Comune di Casale Marittimo, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l'approvazione dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità di bacino. Resta, comunque, fermo che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità, anche intervenuta nell'*iter* di approvazione degli strumenti di governo del territorio, deve essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 24 e 25 delle norme di Piano del PAI bacino Toscana Costa.

ARTICOLO 4 – Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana e al Comune di Casale Marittimo, sia ai fini della comunicazione dell'intervenuta modifica del perimetro delle aree della cartografia del PAI vigente ai sensi dell'articolo 24 delle norme del PAI bacino Toscana Costa, sia ai fini della comunicazione relativa all'accoglimento dell'osservazione inerente il quadro conoscitivo del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" e al conseguente aggiornamento dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi